



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **705**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 280 DEL 29-10-2019

Ufficio: **SERV. FINANZIARIO**

Oggetto:	DIPENDENTE MATRICOLA 264 - RICONOSCIMENTO PERMESSI ART.33 COMMA LEGGE N.104 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E S. M.I
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

- VISTO gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina sindacale n.8 del 30.08.2019;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTA la richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n.10582 in data 28 Ottobre 2019, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 264, intesa ad usufruire delle disposizioni contenute nella Legge 05/02/1992, n.104 e s.m.i., che detta norme per la regolamentazione dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate e dei loro parenti o assistenti ed in particolare nell'art. 33, comma 3, come modificato dall'art. 24 della Legge 04/11/2010, n.183;

- CONSIDERATO che il citato dipendente ha motivato la suddetta richiesta con la necessità di dover assistere il proprio padre, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n.104 e s.m.i. con verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Centro Medico Legale INPS di Macerata, in data 5 Dicembre 2013, accertato in via permanente in data 14 aprile 2014;
- PRESO ATTO del modulo di domanda di ammissione ai permessi ai sensi della Legge n. 104/92 assunto al protocollo generale dell'Ente n.10582 del 28 ottobre 2019, reso dal dipendente di cui sopra sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dal punto 7 della Circolare n. 13 del 06/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale, con il quale ha dichiarato:
 - di prestare assistenza nei confronti del proprio padre, disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, per la quale sono chieste le agevolazioni di cui alla legge n. 104/92 e s.m.i.;
 - di essere l'unico lavoratore dipendente ad usufruire dei permessi in oggetto per accudire il proprio padre;
 - che non prenderà i permessi in caso di ricovero a tempo pieno in strutture pubbliche o privo del proprio padre;
 - di essere consapevole che le agevolazioni di cui sopra sono uno strumento di assistenza e pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
 - di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni richieste comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;
- PRESO ATTO che l'art. 24 della Legge 04.11.2010, n. 183 ha apportato modifiche all'art. 33 della Legge n. 104/92, all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 ed all'art. 20, comma 1, della Legge n. 53/2000 ed ha stabilito, nello specifico, che il permesso di tre giorni mensili retribuiti per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta:
 - a) solo ai parenti ed affini entro il 2° grado;
 - b) fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni di età o sia affetto da patologie invalidanti o sia deceduto o mancante;
 - c) ad un solo lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona;
 - d) ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, previa alternanza, per assistere il figlio, anche adottivo, portatore di handicap;
 e che si decade dal diritto nel caso in cui venga accertato dal datore di lavoro o dall'INPS il venire meno delle condizioni richieste o la loro sussistenza;
- VISTO l'art.3 della legge n.104/1992 relativo ai “Soggetti aventi diritto”;
- VISTO l'art.4 della legge n.104/92 ove è previsto: “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le

commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”;

- VISTA la legge 295 del 15 ottobre 1990;
- VISTO il verbale di visita medica per l'accertamento dell'handicap, stilato dalla competente Commissione Medica Centro Medico Legale INPS di Macerata in data 05.12.2013, accertato in via permanente in data 14.04.2019, dalle cui risultanze si evince l'entità delle patologie da cui il padre del dipendente è affetto e per le quali viene riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità – non rivedibile” art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
- VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle funzione pubblica, n.13 del 06 Dicembre 2010;
- VISTO l'art.19 del CCNL personale Enti locali del 06.07.1995, ove al comma 6 prevede che: “I permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104 (...) non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”;
- VISTA la documentazione presentata dal richiedente;
- VISTE le circolari emanate dall'INPS relative alla concessione dei permessi di cui trattasi;
- ATTESO che i permessi mensili di cui trattasi sono coperti da contribuzione previdenziale (circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e D.Lgs. n. 564/1996);
- RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter concedere in via definitiva al sunnominato dipendente i permessi in oggetto;

DETERMINA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di prendere atto della richiesta di ammissione alla fruizione dei benefici per l'assistenza ad un familiare in condizione di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/92 e s.m.i., presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola n. 264, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.10582 in data 28 ottobre 2019;
- 2) di prendere atto del modulo di domanda di ammissione ai permessi ai sensi della Legge n. 104/92 assunto al protocollo generale dell'Ente n.10582 del 28 ottobre 2019 reso dal dipendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dal punto 7 della Circolare n. 13 del 06.12.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale;
- 3) di prendere atto del verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap, stilato dalla competente Commissione Medica del Centro Medico Legale INPS di Macerata in data 05.12.2013, accertato in via permanente in data 14.04.2014, dalle cui risultanze si evince l'entità delle patologie da cui il padre del dipendente è affetto e per le quali è stata riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità – non rivedibile” art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
- 4) di prendere atto che lo stesso verbale di cui sopra è definitivo in quanto revisionato dall'INPS in data 14 aprile 2014, ai sensi dell'art. 20 della Legge 03.08.2009, n. 102;

- 5) di autorizzare il dipendente con matricola n. 264, avente rapporto di lavoro a tempo pieno, ad usufruire dei permessi in modalità a giornate e che comunque verrà rispettato il limite dei tre giorni al mese a partire dal mese di Novembre 2019;
- 6) di precisare che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;
- 7) di precisare che nelle giornate di fruizione dei permessi al dipendente è corrisposto il trattamento economico per intero;
- 8) di prendere atto che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione previdenziale, come stabilito dalla Circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e dal D.Lgs. n. 564/1996;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale matricola 264;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal29-10-2019 al13-11-2019
Li 29-10-2019 Reg. n.1145

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina